

III COMMISSIONE CONSILIARE
“SANITA’ E POLITICHE SOCIALI”

PROGETTO DI LEGGE N. 0113
di iniziativa dei Consiglieri regionali:

Scurati, Cappellari, Ghiroldi, Corbetta. Massardi, Epis, Mura, Giudici, Lena, Spelzini, A. Monti, Pedrazzi, Bastoni, Colombo Anelli, Mariani, Pravettoni, Pase, Senna, Mazzoleni, Brianza, Malanchini, Mazzali

“MISURE PER LA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI RIGUARDANTI MINORI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 54/2006 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEI GENITORI E AFFIDAMENTO)”

NUOVO TITOLO

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI RELATIVE A MINORI CON GENITORI SEPARATI”

approvato nella seduta del 13 gennaio 2021

Relatore: Consigliere Gigliola Spelzini
Trasmessi alle Commissioni consiliari il: 24 febbraio 2020
Pareri espressi dalle Commissioni consiliari: ==
Restituito alla Presidenza del Consiglio: 19 gennaio 2021

Art. 1
(Principi e Finalità)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia, al fine di garantire al minore il diritto ad un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, promuove interventi per assicurare la comunicazione congiunta a ciascuno dei genitori delle informazioni riguardanti i figli minori.

Art. 2
(Comunicazioni di competenza regionale)

1. Nei casi di cui all'articolo 1, su istanza di almeno uno dei genitori, le comunicazioni della Regione e degli enti del sistema regionale di cui all'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» – collegato 2007), relative ai minori, sono indirizzate ad entrambi i genitori, nel rispetto e in coerenza con i provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'istanza del genitore è corredata dal provvedimento giurisdizionale riguardante i figli. Il genitore comunica altresì le eventuali modifiche dello stesso.

3. La Regione, ai fini di cui all'articolo 1, promuove l'attivazione di protocolli di intesa con le istituzioni scolastiche nonché con gli enti locali, relativamente alle comunicazioni di competenza.

Art. 3
(Norma Finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.